

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 settembre 2022

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di settembre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e diciotto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

## LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1113** OGGETTO :

DETERMINAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 208/2021, DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SPAZI PER FINI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DA DESTINARE A FAVORE DEI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI E A FAVORE DELLE EMITTENTI PRIVATE TELEVISIVE LOCALI E RADIOFONICHE LOCALI. REVOCA DELLA DGR 201/2015.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), e, in particolare, l'articolo 41, che impone alle pubbliche amministrazioni di destinare il 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto, per fini di comunicazione istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, a favore dei giornali quotidiani e periodici e il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale, stabilendo altresì, al comma 5 del medesimo articolo 41, la possibilità per le regioni di prevedere quote diverse da quelle indicate, nell'ambito della propria autonomia finanziaria;

richiamato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato), che ha abrogato il d.lgs. 177/2005, riproducendo, all'articolo 49, quanto stabilito in precedenza dal richiamato articolo 41 del d.lgs. 177/2005 ovvero che, al comma 1.: *“Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”* e al comma 4 che: *“Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate al comma 1”*;

richiamata la propria precedente deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 13 febbraio 2015 avente a oggetto *“Individuazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del d.lgs. 177/2005, delle quote delle spese per l'acquisto di spazi per fini di comunicazione istituzionale, da destinare a favore dei giornali quotidiani e periodici e a favore delle emittenti private televisive locali e radiofoniche locali”* con la quale erano state fissate, nell'esercizio della facoltà attribuita ai sensi dell'articolo 41, comma 5, dell'abrogato d.lgs. 177/2005, le seguenti percentuali minime di spesa, per l'acquisto di spazi per fini di comunicazione istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa:

- 35 per cento, per la quota da destinare a favore dei giornali quotidiani e periodici;
- 5 per cento, per la quota da destinare a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale;

ritenuto di dover confermare le predette percentuali di spesa, in applicazione della facoltà attribuita ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 4, del vigente d.lgs. 208/2021, abrogativo, ma sostanzialmente riproduttivo, del precedente articolo 41, commi 1 e 5, del d.lgs. 177/2005;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Segretario generale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Erik Lavevaz;

ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di determinare, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 4, del d.lgs. 208/2021, le percentuali di spesa per l'acquisto di spazi per fini di comunicazione istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa nella misura già precedentemente stabilite e, segnatamente:
  - per almeno il 35 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici;
  - per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale;
2. di revocare la propria precedente deliberazione n. 201 del 13 febbraio 2015;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.